



Sezione Affari Generali e Documentali

Ripartizione Affari Generali

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prot. 21129
Trieste, 07/07/2005

Titolo I Classe 3
Allegati 2

N. 1307/2005

IL RETTORE

- VISTO** il D. Lgs n. 297 dd. 27.07.1999 recante il “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”;
- VISTO** il successivo Decreto Ministeriale n. 593 dd. 08.08.2000 recante la modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal predetto D.Lgs.297/1999;
- CONSIDERATA** l’opportunità di disciplinare le sole attività che, ai sensi delle precedenti disposizioni normative, richiedono l’adozione di apposita regolamentazione da parte degli atenei;
- VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste ed in particolare l’art. 5;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico del 21.06.2005 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 29.06.2005 con cui è stato approvato il testo del nuovo “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 297/1999”;
- PRESO ATTO** che nelle deliberazioni succitate gli Organi Collegiali hanno individuato una serie di linee guida per l’istituzione di Spin-Off, che possano orientare chi intenda presentare una proposta di Spin – Off;

DECRETA

1. Viene data esecuzione ed efficacia al “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 297/1999”, nel testo posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1.
2. Il “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 297/1999”, di cui all’art. 1, posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1, entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente decreto.
3. Vengono emanate, contestualmente al Regolamento succitato, le linee guida per l’istituzione di Spin - Off, poste in allegato al presente decreto *sub* All. 2.

IL RETTORE



All. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 297/1999

Art.1 Disposizioni programmatiche

L'Ateneo favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale di ricerca attraverso la propria partecipazione, ovvero attraverso la partecipazione di propri professori, ricercatori, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca e degli altri soggetti che, in forza della disposizioni di legge a quel momento vigenti, risultino comunque in analoghi rapporti con l'Ateneo, alle società previste dall'art. 2 del d.lgs.297/1999.

Art.2 Istituzione della "Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica"

Per l'attuazione del presente Regolamento di Ateneo è costituita una Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica, di seguito anche "Commissione", nominata dal Rettore, presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta da altri sei membri scelti tra soggetti di comprovata qualificazione ed esperienza; in ogni caso, la maggioranza dei componenti dovrà essere scelta tra soggetti legati all'Ateneo da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il funzionamento della Commissione è determinato sulla base di un regolamento dalla stessa approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti; detto regolamento disciplinerà, per quanto necessario, i corrispondenti aspetti procedurali.

Il parere della Commissione è prescritto ogni qual volta gli organi di Ateneo sono chiamati a deliberare su questioni o materie inerenti l'applicazione del presente Regolamento.

Art.3 Partecipazione dei professori, dei ricercatori, dei dottorandi di ricerca, dei titolari di assegni di ricerca dell'Ateneo alle società previste dall'art.2 del d.lgs.297/1999

I professori, i ricercatori universitari, i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca e tutti i soggetti indicati al precedente articolo 1, qualora intendano partecipare al capitale delle società previste dall'art.2 d.lgs.297/1999 dovranno presentare domanda al Rettore, precisando la denominazione sociale o la ragione sociale della società, il suo capitale complessivo, l'oggetto sociale, l'entità della loro partecipazione al capitale, il tipo di conferimento che essi intendono eseguire.

In caso di conferimento di beni in natura dovrà essere allegata copia della stima all'uopo eseguita in conformità delle vigenti disposizioni di legge, mentre, in caso di conferimento di opera o servizi, dovranno essere indicate la durata e le modalità di esecuzione del conferimento.

Nel caso in cui la partecipazione sia rappresentata da azioni con prestazioni accessorie, dovranno essere indicate la durata e le modalità di esecuzione delle stesse.

In ogni caso, ogni qualvolta intenda assumere cariche sociali, dovrà altresì indicare la natura delle stesse.

I professori ed i ricercatori, all'atto della presentazione della domanda, dovranno altresì precisare se, in funzione dell'impegno previsto, intendano essere collocati in aspettativa senza assegni o rimanere in servizio, specificando in quest'ultimo caso se in regime di tempo pieno o di tempo definito; resta fermo il fatto che, in ogni caso, il successivo effettivo passaggio del regime di tempo pieno a quello di tempo definito, così come il passaggio dal regime di tempo definito a quello di tempo pieno, dovranno comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.



Copia della domanda deve essere contestualmente trasmessa, a pena di inefficacia della stessa, al Preside della Facoltà di appartenenza del richiedente ed al Direttore del Dipartimento cui lo stesso afferisce.

La Commissione, all'uopo sollecitamente convocata, sentiti il Preside della Facoltà ed il Direttore del dipartimento, formula un parere motivato in ordine all'opportunità o meno di concedere l'autorizzazione alle condizioni richieste, ovvero di subordinare la stessa all'osservanza di diverse condizioni ritenute essenziali in ragione degli impegni istituzionali, didattici ed accademici del richiedente.

La Commissione trasmette entro 30 giorni il proprio parere ai competenti organi dell'Ateneo cui spetta il rilascio della autorizzazione, formalmente adottata per tramite di apposito decreto rettorale.

Copia del decreto rettorale è trasmessa al Preside della Facoltà ed al Direttore del Dipartimento.

Art.4 Doveri dei professori e dei ricercatori autorizzati alla partecipazione alle società previste dall'art.2 d.lgs.297/1999

I professori ed i ricercatori dell'Ateneo che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente con la previsione del mantenimento in servizio, sono tenuti al rispetto dei corrispondenti doveri didattici e di ogni altro obbligo comunque previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Il Preside della Facoltà di appartenenza ed il Direttore del Dipartimento di afferenza devono trasmettere al Rettore, entro il termine di ogni anno solare, due rispettive relazioni inerenti lo svolgimento da parte del professore o del ricercatore di tutti i compiti didattici e dell'attività di ricerca nel precedente anno accademico. Copia della medesima relazione è contestualmente trasmessa alla Commissione.

Nel caso in cui da una o da entrambe le predette relazioni emerga, sulla base di un giudizio sinteticamente espresso in chiusura delle stesse, che la partecipazione del professore o del ricercatore alle società previste dall'art.2 del d.lgs.297/1999 ha comportato pregiudizio allo svolgimento dei compiti didattici o dell'attività di ricerca, troverà applicazione la normativa che disciplina in via generale diritti e doveri del personale universitario.

Art.5 Disposizioni volte a prevenire i conflitti di interesse e la concorrenza

Il professore o il ricercatore che, ai sensi delle precedenti disposizioni, partecipi alle società previste dall'art.2 d.lgs.297/1999, non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni degli organi di Ateneo, di singole Facoltà, Dipartimenti o Centri in qualsiasi modo riguardanti rapporti con le predette società.

Art.6 Disciplina dei diritti di proprietà industriale o intellettuale

Salvo il caso in cui in cui risultino collocati in aspettativa, si applica alle invenzioni realizzate dai soggetti elencati al precedente art.1 la disciplina prevista dall'art.65 del d.lgs.10 febbraio 2005 n.30; si applica la stessa disciplina alle invenzioni per le quali la richiesta di brevetto venga effettuata entro un anno dalla data di effettivo collocamento in aspettativa.

Sono soggette alle medesime disposizioni tutte le privative industriali comunque previste dal d.lgs.10 febbraio 2005 n.30.

Art.7 Partecipazione dell'Ateneo alle società previste dall'art.2 del d.lgs.297/1999

La partecipazione dell'Ateneo alle società previste dall'art.2 del d.lgs.297/1999 potrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.



La relativa decisione verrà assunta dai competenti organi accademici previa acquisizione di un parere della Commissione prevista dal precedente art.2.

Art.8 Utilizzazione dei locali dell'Ateneo

Le società previste dall'art.2 del d.lgs.297/1999 potranno utilizzare temporaneamente i locali dell'Ateneo previa convenzione da stipularsi con il medesimo Ateneo e/o con le sue strutture ospitanti.



Linee guida per l'istituzione di *Spin - Off*

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito "Università", in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo. n. 297 del 27 luglio 1999 e dal successivo Decreto Ministeriale attuativo dell'8 agosto 2000, patrocina e/o partecipa alla costituzione di società di capitali aventi come scopo lo sviluppo, realizzazione e valorizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi ideati e sviluppati nell'ambito di attività di studio e ricerca condotte nell'Università.

Le società di capitali nelle quali l'Università partecipa in qualità di socio, sono definite *Spin-Off* Universitari, mentre quelle in cui non ha una quota di partecipazione, sono definite *Spin-Off* Accademici, a condizione che il progetto di *Spin-Off* sia proposto da dipendenti e che il progetto stesso sia approvato dall'Università.

Possono proporre uno *Spin-Off*, sia Universitario sia Accademico, tutti i dipendenti dell'Università, cui appartengano o siano appartenuti a titolo originario diritti di proprietà intellettuale (risultati o *know-how*, resi o meno oggetto di tutela della proprietà industriale), derivanti dalla ricerca universitaria. I diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a risultati e *know how* sono messi a disposizione dello *Spin-Off*, a seconda dei casi, dal proponente o dall'Università. I proponenti devono impegnarsi, in caso di effettiva costituzione della società, ad assumere la qualità di soci o ad apportare al progetto il proprio impegno di lavoro. In ogni caso, almeno un proponente deve assumere la qualità di socio.

Possono partecipare allo *Spin-Off*, sia nella fase di costituzione sia nelle fasi successive, oltre ai proponenti, anche i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio dell'Università (ad esempio: borse post-laurea e post-dottorato), gli allievi delle Scuole di specializzazione e altri dipendenti dell'Università, previa autorizzazione degli organi accademici competenti a seconda dei casi.

Alla costituzione o in fasi successive, può essere ammessa a partecipare al capitale sociale degli *Spin-Off* ogni altra persona fisica o giuridica, società o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, nell'osservanza dei principi sulla trasparenza e concorrenza previsti dalla disciplina italiana ed europea sulla scelta pubblica del socio.

I rapporti dell'Università con le aziende *Spin-Off* sono regolati dalla Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica, come previsto dall'art. 2 dell'apposito Regolamento di attuazione del D.lgs. 297/99, emanato dall'Amministrazione universitaria. La progettazione, la costituzione e l'attività dell'azienda *Spin-Off* si articolano nelle seguenti tre fasi:

- a) Prima fase, o fase di pre-impresa, durante la quale i proponenti definiscono la struttura, le finalità e le potenzialità della nuova impresa ed elaborano un business-plan. Al termine di questa fase, per procedere alla costituzione e insediamento della nuova impresa, i proponenti devono acquisire il parere dalla Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica e l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, con particolare riferimento all'eventuale partecipazione dell'Università;
- b) Seconda fase, o fase d'incubazione, durante il quale lo *Spin-Off* si costituisce legalmente come società e può eventualmente usufruire, a seguito di accordi con la struttura ospitante, di spazi, attrezzature e servizi messi a disposizione dalle strutture dell'Ateneo allo scopo di sviluppare l'attività d'impresa;
- c) Terza fase, o fase di *start-up*, durante la quale lo *Spin-Off* raggiunge i requisiti e le risorse per il suo completo sostentamento e, salvo situazioni particolari che saranno oggetto di specifico accordo con l'Università e la struttura ospitante, individua un insediamento esterno all'Università ove sviluppare l'attività produttiva o l'erogazione di servizi.